



COMUNE DI CERANESI

16014 PROVINCIA DI GENOVA

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI

Art. 1

1. Viste la Legge 23/8/1993, n. 352, "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", la Legge Regionale Liguria 27/8/2007, n. 27, "Norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei".
In considerazione degli usi civici minori di cui all'art. 4 della L.16/6/1927, n.1766, vigente nel territorio di Ceranesi e secondo l'esplicita riserva formulata dall'art. 2, comma 1 della citata L.R. 27/2007, la raccolta dei funghi spontanei ed epigei nei boschi e nei terreni di proprietà del Comune di Ceranesi ed in quelli di proprietà privata, non coltivati, esenti da divieti, ricadenti nei confini amministrativi di Ceranesi, nelle more del perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 16, è disciplinata dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento non si applica nei boschi e nei terreni in cui il proprietario si sia riservato la raccolta con le modalità previste dagli artt. 2 e 9 della L.R. 27/2007.

Art. 2

1. Per i residenti e per chi ha in locazione annuale o pluriennale un immobile ad uso abitativo con regolare contratto registrato, e per i loro parenti ed affini fino al secondo grado, nel territorio del Comune di Ceranesi la raccolta è libera tutti i giorni della settimana, purché muniti di permesso nominativo; tale permesso, gratuito, deve essere richiesto al Comune di Ceranesi.
2. Per i residenti la raccolta può essere esercitata anche mediante l'esibizione di un documento di identità e senza necessità di disporre del permesso nominativo.

Art. 3

1. Per i proprietari o titolari di diritti reali di godimento di edifici, terreni o fondi situati nel Comune di Ceranesi, per i loro parenti ed affini fino al secondo grado, la raccolta è libera in tutti i giorni della settimana, purché muniti di permesso nominativo, salvo quanto disposto dagli artt. 2 e 9 della L.R. 27/2007; tale permesso, gratuito, deve essere richiesto al Comune di Ceranesi, dietro presentazione di dichiarazione di responsabilità ai sensi dell'art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445 (autocertificazione).

2. Per tutti coloro di cui al comma precedente la raccolta può essere esercitata anche mediante l'esibizione di idonea documentazione dalla quale risulti la titolarità di proprietà di edifici o di terreni sul territorio comunale e senza necessità di disporre del citato permesso nominativo.

Art. 4

1. Ogni altra persona non individuata negli artt. 2 e 3 del presente regolamento può cercare e raccogliere funghi sul territorio comunale esclusivamente munita di un apposito tesserino a pagamento.
2. La Giunta Municipale può prevedere apposite deroghe a quanto sancito dal comma precedente a favore dei coltivatori diretti.

Art. 5

1. La raccolta è vietata a tutti i minori di anni quattordici non accompagnati da altra persona abilitata.

Art. 6

1. La raccolta dei funghi spontanei è consentita soltanto per le specie commestibili e per una quantità giornaliera individuale nei seguenti limiti:
 - a) per la specie "boletus reticulatus, edulis, aereus e pinicola" (porcino) fino a un massimo di chilogrammi tre per persona;
 - b) per "amanita caesarea" (ovulo) fino a un massimo di un chilogrammo per persona;
 - c) per tutte le altre specie fino a un massimo di chilogrammi tre per persona, esclusi i "chiodini" la cui raccolta non è soggetta a limiti.
2. Fermi restando i quantitativi di specie di cui al comma precedente la quantità massima di raccolta individuale giornaliera non può comunque superare il limite di tre chilogrammi.
3. I proprietari e le persone titolari dei diritti reali di godimento su di un fondo o terreno, nonché i loro parenti ed affini fino al secondo grado, e i loro dipendenti regolarmente assunti, possono procedere alla raccolta dei funghi su quel fondo senza limiti di quantità. Analoga facoltà spetta agli aventi diritto nei terreni di proprietà frazionali.
4. In ordine alla raccolta, sono fatte salve le deroghe di cui all'art. 4 della L.R. 27/2007.
5. Previo parere obbligatorio ma non vincolante del Corpo Forestale dello Stato, il Sindaco può stabilire, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 27/2007, con provvedimento da pubblicare nell'albo del Comune e da rendere noto mediante la forma dei pubblici proclami anche lungo le strade e i perimetri dei fondi, la data di inizio e di chiusura della raccolta dei funghi nella stagione primaverile ed autunnale e può prevedere anche appositi e determinati giorni per la raccolta.

Art. 7

1. Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 27/2007 sono:
 - "raccoglitori occasionali": coloro i quali raccolgono i funghi per proprio consumo e per i quali è necessario il tesserino di autorizzazione alla raccolta, fatte salve le deroghe di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento;
 - "raccoglitori professionali": coloro i quali rientrano nella tipologia dell'art. 4 della L.R. 27/2007 e per i quali è necessario il tesserino di autorizzazione

alla raccolta (che può prevedere eventuali deroghe motivate ai limiti di raccolta).

Art. 8

1. Per la raccolta dei funghi valgono le seguenti norme comportamentali:
 - a) si devono raccogliere esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi;
 - b) è vietata la raccolta mediante l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale delle piante;
 - c) è vietata la raccolta di funghi decomposti anche parzialmente, nonché il danneggiamento o la distruzione volontaria dei funghi epigei spontanei di qualsiasi specie;
 - d) è vietato riporre o trasportare i funghi in sacchetti di plastica o contenitori stagni;
 - e) i funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi ed aerati;
 - f) è vietato raccogliere o danneggiare i funghi non commestibili o velenosi;
 - g) per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'*Amanita Cesarea* (ovulo buono) allo stato chiuso;
 - h) è altresì vietata la raccolta di esemplari di "*Boletus Edulis*" (porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3,00 e di esemplari di "*Calocybe Gambosa*" (prugnolo) e "*Cantharellus Cibarius*" (gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2,00.
 - i) è vietato raccogliere o trasportare funghi senza il tesserino di autorizzazione, salvo le deroghe di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento.
 - j) è consentito, durante la ricerca dei funghi, l'uso di un bastone, purché il medesimo non venga impiegato per svellere o in qualsiasi modo danneggiare i funghi;
 - k) è vietata la raccolta e l'asportazione, anche ai fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando, comunque, l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.
2. E' vietato raccogliere funghi ed altri prodotti del sottobosco nelle aree recuperate precedentemente destinate a funzioni di discarica e nelle zone industriali.
3. La raccolta di funghi all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.
4. E' vietato, inoltre, raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico.
5. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.
6. A decorrere dalla data di apertura della caccia al cinghiale è vietata a chiunque la raccolta dei funghi nei giorni in cui è in corso la battuta di caccia, nelle zone delimitate giornalmente da apposita cartellonistica.

Art. 9

1. Il tesserino a pagamento di cui all'art. 4 è personale e può essere giornaliero, settimanale, o annuale.
2. Il relativo costo è il seguente:

giornaliero € 10,00 - settimanale € 30,00 - mensile € 70,00 - annuale € 200,00
3. Gli importi suddetti potranno essere successivamente rettificati con deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 10

1. L'orario di raccolta decorre da un'ora prima della levata del sole ad un ora dopo il tramonto.

Art. 11

1. I tesserini a pagamento sono costituiti dalla ricevuta di versamento sul c/c postale n. 15419161 intestato al Comune di Ceranesi – Servizio di Tesoreria, con indicata la seguente causale:

TESSERA PERSONALE RACCOLTA FUNGHI DEL GIORNO (o DELLA SETTIMANA DAL AL o DELL'ANNO).

2. Eventuali variazioni del conto corrente non comporteranno la variazione del regolamento.
3. La ricevuta di cui al comma precedente è individuale e dovrà essere accompagnata da un idoneo documento di riconoscimento.
4. Non saranno considerate valide le ricevute non complete in tutte le parti, recanti abrasioni, cancellature o correzioni.
5. E' possibile autorizzare il rilascio dei tesserini/permessi tramite le rivendite, gli empori, i ristoranti, le trattorie e qualsiasi altro esercizio commerciale che abbia sede sul territorio comunale, previa stipula di protocollo d'intesa con il Comune. In tali casi il versamento avverrà presso gli operatori economici stessi.

Art. 12

1. Per la violazione del presente regolamento, anche ai sensi dell'art. 13 della L.R. 27/2007, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) esercizio della raccolta senza tesserino/permesso di cui all'art. 4 o comunque senza idonea documentazione di cui all'art. 2, comma 2, e all'art. 3 comma 2: da € 25,00 a € 154,00 oltre al pagamento del corrispettivo per la tariffa giornaliera;
 - b) mancato porto del tesserino/permesso o di idonea documentazione di cui all'art. 2, comma 2, e all'art. 3, comma 2: da € 5,00 a € 15,00; se l'autorizzazione viene esibita entro tre giorni lavorativi dalla contestazione al Comune di Ceranesi non è dovuta alcuna somma;
 - c) uso di tesserino/permesso altrui, di tesserino/permesso contraffatto o alterato da € 100,00 a € 300,00, salve le sanzioni stabilite in materia dalla legge penale e contestuale ritiro del tesserino;
 - d) per la violazione delle norme comportamentali previste dall'art. 8 lett. h) si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 51,00;

- e) per l'inosservanza dei limiti quantitativi di raccolta di cui all'art. 6 da € 50,00 a € 150,00;
- f) per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 6 della L.R. 27/2007 da € 100,00 a € 300,00;
- g) per la violazione delle prescrizioni limitative alla raccolta di cui all'art. 7 della L.R. 27/2007 da € 100,00 a € 300,00;
- h) per la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all'art. 13, lettere d), e), f), g), h), i), e l) della L.R. 27/2007;
- i) per tutte le violazioni non contemplate nel presente articolo si applicano le sanzioni previste dalla legge 352/1993 e dalla legge regionale 27/2007;
- j) per tutti coloro di cui all'art. 5 la raccolta nei giorni non consentiti sarà paragonata a raccolta senza tesserino.

Art. 13

1. Le sanzioni vengono irrogate dal Comune di Ceranesi, applicando la legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrarne la legittima provenienza.

Art. 14

1. Le somme introitate a seguito della vendita dei tesserini a pagamento verranno utilizzate prioritariamente per:
 - a) opere di riqualificazione e tutela ambientale;
 - b) miglioramento del patrimonio boschivo comunale;
 - c) manutenzione della rete sentieristica comunale e della viabilità forestale;
 - d) in generale, il perseguimento delle finalità di cui all'art. 10 della L.R. 27/2007.
2. La destinazione dei suddetti proventi riguarda la somme al netto degli oneri generali e delle spese di gestione, di sorveglianza e di custodia.
3. Le somme derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie sono introitate dal Comune di Ceranesi.

Art. 15

1. La sorveglianza dell'applicazione del Regolamento è affidata alla Polizia Municipale Locale, al Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri, agli agenti di Polizia Giudiziaria, al personale addetto della Comunità Montana, agli organi di vigilanza della caccia e della pesca, agli agenti giurati che ne abbiano facoltà in base alle vigenti leggi e in particolare alla L.R. 27/2007, art. 12, ai custodi forestali, alle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) di cui alla L.R. 2/5/90 n. 30 e s.m.i., alle Guardie Venatorie Volontarie di cui all'art. 48 della L.R. 1/7/94, n. 29 e s.m.i. ed agli ausiliari e volontari del traffico di Ceranesi.
2. I controlli per gli accertamenti delle violazioni sono svolti secondo la disciplina prevista dall'art. 12 della L.R. 27/2007.

Art. 16

1. Il Comune di Ceranesi, nei limiti della programmazione comunale e sovraordinata e del rispetto dell'autonomia privata, promuoverà la costituzione di un consorzio per la ricerca, la raccolta, la vendita dei funghi e per la produzione connessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L.R. 27/2007.

Art. 17

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale e previa pubblicazione per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 18

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla legge 23 agosto 1993 n. 352 e alla legge regionale Liguria 27 agosto 2007, n. 27